



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 35/TFT del 15 febbraio 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 15 febbraio 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC. 274

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc.005507/76 pfi20-21/MDL/ps del 5.11.2020 (Campionato Allievi Provinciale -Ce-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Rasina Salvatore n.23.10.1974, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sporting Frignano per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore/allenatore: Nazaro Sabatino (8 gare), della società Asd Sporting Frignano, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Adssaoui Morad n.22.05.2003, (gara del 25.01.2020); Sabatino Antonio n. 13.06.2003 (gara del 03.02.2020); Roma Vincenzo n.30.09.2004 (gara del 03.02.2020); Conte Roberto n.20.09.2005 (gara del 12.01.2020); Martino Nicola n.9.04.2003 (gara del 22.12.2019); Serino Paolo Pio n.4.01.2003 (gare del 17.11.2019-24.11.2019-10.02.2020); Erceku Jonathan Pio n.15.09.2004 (gara del 10.11.2019); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; La società Asd Sporting Frignano, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per: il calciatore Adssaoui Morad due (2) giornate di squalifica; il calciatore Sabatino Antonio due (2) giornate di squalifica; il calciatore Roma Vincenzo due (2) giornate di squalifica; il calciatore Conte Roberto due (2) giornate di squalifica; il calciatore Martino Nicola due (2) giornate di squalifica; il calciatore Serino Paolo Pio quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Erceku Jonathan Pio due (2) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento: per il dirigente Nazaro Sabatino la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente sig. Rasina Salvatore, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Sporting Frignano la penalizzazione di punti cinque in classifica, da scontarsi nella corrente stagione ed € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 273

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc. 5367/48 pfi20-21/MDL/vdb del 3.11.2020 (Campionato Juonres Under 19 Regionale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Dionigi Troisi n.07.06.1969, all'epoca dei fatti Presidente della società Us Giffonese per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Sveshnikov Egor n.13.04.2000, (gara del 24.11.2019); Mancino Mattia n.08.07.2002 (gara del 27.01.2020); Colucci Stephen n.16.7.2004 (gare del 13.10.2019-17.11.2019-16.12.2019-29.12.2019); Jerari Zakariya n.20.07.2001 (gare del 27.10.2019-16.12.2019-29.12.2019), per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: Alessandro Sorrentino (1 gara); Italo Frasca (2 gare); Maurizio Pisano (3 gare); Alfonso Fortunato (1 gara), della società Us Giffonese, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Us Giffonese, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento ed a seguito di patteggiamento applica per: il calciatore Sveshnikov Egor due (2) giornate di squalifica; il calciatore Mancino Mattia due (2) giornate di squalifica; il calciatore Colucci Stephen quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Jerari Zakariya tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Alessandro Sorrentino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Italo Frasca, la sanzione di mesi due (2) 1 giorni 15 di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Maurizio Pisano, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Alfonso Fortunato, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Dionigi Troisi, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Us Giffonese la penalizzazione di punti cinque (5), in classifica, da scontarsi nella seguente stagione ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 291

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc.5955/94 pfi20-21/MDL/mg dell'11.11.2020 (Campionato Terza Categoria -Sa-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Sellitto Arturo n.4.04.1973, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Capitello 2018 per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Tancredi Luigi n.11.09.1991, (gara del 01.02.2020) per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Sellitto Rocco (1 gara) della società Asd Capitello 2018, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Capitello 2018, per responsabilità

diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per: il calciatore Tancredi Luigi due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Sellitto Rocco, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Sellitto Arturo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Capitello 2018 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 293

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc.6006/53 pfi20-21/MDL/vdb del 16.11.2020 (Campionato calcio A5 serie D).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Francesco Falcione n.4.04.1973, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Atletico Pesco Sannita per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Pezzuto Andrea n.24.06.1993, (gara del 21.12.2019); De Crosta Angelo Pio n.16.11.1996 (gara del 18.01.2020); Orlando Gaetano n.4.05.1997 (gare del 16.11.2019; 14.12.2019); Claudio Muto n.25.09.1977 (gara del 25.01.2020); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Claudio Muto (1 gara) della società Asd Atletico Pesco Sannita, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Atletico Pesco Sannita, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per: il calciatore Andrea Pezzuto due (2) giornate di squalifica; il calciatore Angelo Pio De Crosta il non luogo a procedere poiché infraquattordicenne; il calciatore Gaetano Orlando il non luogo a procedere poiché infraquattordicenne; per il dirigente accompagnatore e calciatore sig. Muto Claudio, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente sig. Francesco Falcione, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd Atletico Pesco Sannita la penalizzazione di punti tre (3) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 296

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc. 6050/84 pfi20-21/MDL/m del 17.11.2020 (Campionato Under 15 Femminile).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Corradi Luciano n.21.07.1946, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S. Salernitana 1919 S.r.l per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatrice: D'Aletta Maria Vittoria n.25.10.2004 (gara del 26.11.2019) per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig.ra Rosa Punzo (1 gara) della società U.S. Salernitana 1919 S.r.l, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società U.S. Salernitana 1919 S.r.l, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per: la calciatrice D'Aletta Maria Vittoria due (2) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per il dirigente accompagnatore sig.ra Rosa Punzo, la sanzione di giorni quarantacinque (45) di inibizione; per il Presidente sig. Corradi Luciano, la sanzione di giorni quarantacinque (45) di inibizione; per la società U.S. Salernitana 1919 S.r.l la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontarsi nella seguente stagione sportiva, nel campionato di competenza (Under 15 femminile) ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 292

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc. 5993/95 pfi20-21/MDL/mg del 16.11.2020 (Campionato Regionale Under 17).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Caruso n.25.03.1970, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Football Ciro Caruso per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Montella Antonio n.3.09.2003 (gara del 19.10.2019) per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Vitale Gabriele (1 gara) della società Asd Football Ciro Caruso, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Football Ciro Caruso, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per: il calciatore Montella Antonio una (1) giornata di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Vitale Gabriele, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Giuseppe Caruso, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Football Ciro Caruso la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 295

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. I. Simeone; Avv. N. Di Ronza; Prof. S. Selvaggi; Dott. R. Cangiano.

Proc.6028/116 pfi20-21/MDL/rn del 17.11.2020 (Campionato e Coppa Provinciale Under 15 calcio A5 maschile-SA-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. De Luise Gennaro n.12.04.1958, all'epoca dei fatti Presidente della società Futsal Coast per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Rianna Alessia n.10.05.2006, (gara del 3.02.2020); Durso Diego n.29.11.2005 (gara del 25.11.2019 Coppa Under 15 calcio A5 -Sa-); Gentile Andrea n.13.03.2006 (gara del 5.02.2020); Irace Ovidijus n.27.07.2007 (gara del 3.02.2020); Laudano Salvatore n.24.12.2003 (gara del 26.01.2020); Fusco Giuseppe n.21.12.2006 (gara del 25.01.2020); Del Gaizo Salvatore n.9.12.2007 (gara del 25.01.2020); Gerardi Francesco n.12.01.2007 (gara del 20.01.2020) per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sig.ri: Del Gaizo Onorato (4 gare); Di Leva Giuseppe (1 gara) della società Futsal Coast, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Futsal Coast, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per: la calciatrice Rianna Alessia due (2) giornate di squalifica; il calciatore Durso Diego due (2) giornate di squalifica; il calciatore Gentile Andrea due (2) giornate di squalifica; il calciatore Irace Ovidijus due (2) giornate di squalifica; il calciatore Laudano Salvatore due (2) giornate di squalifica; il calciatore Fusco Giuseppe due (2) giornate di squalifica; il calciatore Del Gaizo Salvatore due (2) giornate di squalifica; il calciatore Gerardi Francesco due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Del Gaizo Onorato, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Di Leva Giuseppe, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. De Luise Gennaro, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Futsal Coast la penalizzazione di punti tre (3) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.02.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 15 febbraio 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**